

Relatore il Presidente.

L'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), così come modificato dalla legge 22 del 27 gennaio 2006, prevede:

«Art. 12. - Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.».

«Art. 13. - Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.».

«Art. 14. - La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un funzionario da lui delegato. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.».

«Art. 15. - I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza. Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza. Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio. Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.».

Si procede quindi alla votazione per l'elezione dei componenti effettivi, richiamando l'attenzione sulle disposizioni in base alle quali l'elezione deve essere effettuata con unica votazione, con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, mentre il Sindaco non partecipa alla votazione. Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo. Sono proclamati eletti coloro che hanno

raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre. A parità di voti e' proclamato eletto il più anziano di età. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Vengono distribuite e raccolte le schede per l'elezione il cui spoglio dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. _____ Votanti n. _____

(il sindaco non partecipa alla votazione)

Hanno riportato voti:

_____	voti n.-----
_____	voti n.-----
_____	voti n.-----
_____	voti n.-----
_____	voti n.-----
_____	voti n.-----

Schede bianche _____

Schede nulle _____

Il Presidente, visto l'esito della votazione e con l'assistenza degli scrutatori, proclama eletti componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale fino alla fine di questa tornata amministrativa i Consiglieri:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Si procede quindi all'elezione dei componenti supplenti:

Vengono distribuite e raccolte le schede per l'elezione il cui spoglio dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. _____ Votanti n. _____

(il sindaco non partecipa alla votazione)

Hanno riportato voti:

_____	voti n.-----
_____	voti n.-----
_____	voti n.-----
_____	voti n.-----
_____	voti n.-----
_____	voti n.-----

Schede bianche _____

Schede nulle _____

Il Presidente, visto l'esito della votazione e con l'assistenza degli scrutatori, proclama eletti componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale fino alla fine di questa tornata amministrativa i Consiglieri:

- 1) _____

- 2) _____
3) _____

Dopo di che

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 41, comma 2, del D.Lgts. 267/2000;

Accertato che fra gli eletti è rappresentata la minoranza;

Ritenuto, data la necessità che la commissione sia messa subito in condizione di operare, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente

Richiamato l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall'articolo 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del Sindaco in data 9 giugno 2011;

Con voti

delibera

- 1) di nominare a componenti della Commissione Elettorale Comunale fino alla fine della tornata amministrativa i consiglieri comunali:

Componenti effettivi:

- 1)
2)
3)

Componenti supplenti:

- 1)
2)
3)

- 2) di dare atto che la Commissione, come per legge, è presieduta dal Sindaco, assistito dal Segretario Generale comunale o chi per essi;

Con successiva e separata votazione che dà il seguente esito:

Voti favorevoli ____ contrari _____ astenuti _____

la suesposta proposta di deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21."
